



TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA

OGGETTO: *Protocollo di liquidazione dei compensi dei difensori in materia di gratuito patrocinio civile.*

N. 279/U prot. -

Siracusa, 18/1/2023

Ai Sig.ri Magistrati

S E D E

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

SIRACUSA

Si trasmette il Protocollo in oggetto, stipulato dal Presidente del Tribunale e dai Presidenti della Prima e della Seconda Sezione Civile con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Rosa Dipasquale

18 GEN, 2023

PERVENUTO IL
PROT. N. 266/2023



PROTOCOLLO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI DIFENSORI

IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO CIVILE

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di dicembre in Siracusa, alle ore 13.30 nei locali della Presidenza del Tribunale di Siracusa sono presenti:

La Dott.ssa Dorotea Quartararo, Presidente del Tribunale di Siracusa, la Dott.ssa Veronica Milone, Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Siracusa, la Dott.ssa Concetta Maiore, Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Siracusa e l'Avv. Carmelo Greco, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

Premesso che il Tribunale di Siracusa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, con protocollo sottoscritto il 20 settembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni del 26 aprile 2018, hanno disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, individuando tra i presupposti necessari per la liquidazione del compenso al difensore il deposito di autocertificazione della parte ammessa al patrocinio, attestante la permanenza dei limiti di reddito di cui al comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. N.115/2002, attualmente fissati in €.11.746,68;

che si rende necessario integrare il suddetto protocollo al fine di adeguare l'autocertificazione depositata dalla parte ammessa al beneficio, ricomprendendo nella stessa l'attestazione di non aver superato il reddito di €.11.746,68 non solo al momento della presentazione dell'istanza ma anche nell'intero periodo di durata del processo sino al momento in cui si conclude il procedimento; che appare, altresì, necessario, al fine di velocizzare il procedimento di liquidazione dei compensi, anticipare il momento del deposito dell'istanza di liquidazione alla fase ex art. 190 c.p.c., per consentire la liquidazione contestualmente all'emissione della sentenza.

Ciò premesso, ad integrazione e modifica del precedente protocollo, si conviene:

A) il difensore, ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, depositerà, unitamente all'istanza di liquidazione con i relativi allegati (1 nota spese, 2 istanza di ammissione presentata al C.O.A, 3 delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 4 documento di riconoscimento della parte

ammessa a P.S.S.), un'autodichiarazione della parte ammessa al beneficio in cui la stessa attesterà, sotto la propria responsabilità, di non aver superato il reddito di legge previsto ai fini del godimento del beneficio (attualmente €11,746,68), ciò anche senza specificare l'ammontare esatto del reddito. L'autodichiarazione dovrà riguardare tutti gli anni compresi tra quello in cui è stata presentata l'istanza di ammissione e quello in cui si conclude il procedimento.

In ipotesi di autodichiarazione in cui sia indicato un reddito pari a "zero" la parte ammessa dovrà compilare una ulteriore dichiarazione in cui indichi le fonti alternative di reddito ovvero depositare il proprio ISEE.

Nell'ipotesi in cui dalla causa emergano elementi che facciano dubitare in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni o alla sussistenza dei requisiti reddituali si procederà comunque alla liquidazione e non alla revoca dell'ammissione, contestualmente disponendo gli accertamenti necessari ad opera della Guardia di Finanza senza, quindi, attendere l'esito delle verifiche.

Nell'ipotesi in cui già al momento della emanazione del provvedimento che definisce il giudizio emergano elementi da cui deriva la revoca dell'ammissione al beneficio (a titolo di esempio si tratta di casi di condanna ex art. 96 c.p.c. o di nomina di più di un difensore) e la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato sarà possibile disporre il pagamento delle spese a favore della parte vincitrice e non già dell'Erario ed emettere separato provvedimento di revoca dell'ammissione.

Nei caso in cui invece si provveda alla revoca dell'ammissione successivamente al deposito della sentenza (in cui, quindi, è stato disposto il pagamento a favore dell'Erario) non si potrà modificare il dispositivo.

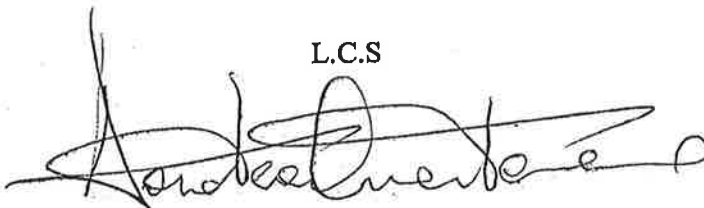
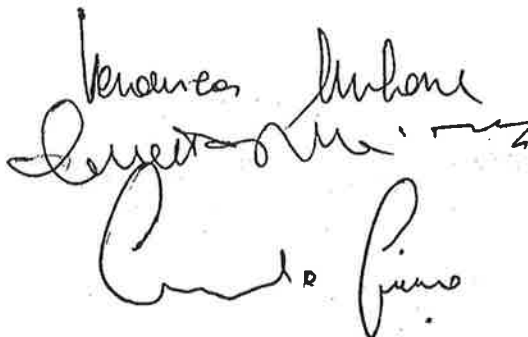
B) Al fine di velocizzare la procedura di liquidazione dei compensi dei difensori si conviene che l'Avvocato, nella fase di cui all'art. 190 c.p.c., depositerà telematicamente l'istanza di liquidazione con i relativi allegati di cui al punto A).

Il Magistrato, qualora venga osservata la superiore indicazione, contestualmente all'emissione della sentenza, procederà alla liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al

patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Restano ferme, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui al precedente protocollo stipulato tra le parti.

L.C.S

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Antonio Di Pietro, written over the L.C.S. text.Two handwritten signatures in black ink. The top one appears to be 'Francesco Micheli' and the bottom one 'Carlo Piana'.

Oggetto: Protocollo di liquidazione dei compensi dei difensori in materia di gratuito patrocinio civile.

Mittente: prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it

Data: 18/01/2023, 11:16

A: ord.siracusa@cert.legalmail.it

—Allegati:—

1801202311144002761.pdf

161 kB